

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E DEL GHIACCIO DI CERRETO LAGHI

Codice CIG Z1F0264F29

Il Comune di Collagna (ReggioEmilia), avente sede in piazza Natale Caroli n.6, Collagna, tel.0522-897120, fax 0522-897242, e-mail:collagna@comune.collagna.re.it, Amministrazione aggiudicatrice

INDICE

una gara a procedura aperta per la selezione del gestore del Palazzetto Polifunzionale e del ghiaccio (denominato “Palaghiaccio”), sito in Collagna (ReggioEmilia), località Cerreto Laghi.

1 - La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo suddetto di proprietà comunale, comprendente i vani ubicati al piano terra, adibiti a ricovero parquet e vano batterie di emergenza con relativo accesso. Altresì, sono oggetto di affidamento in gestione le annesse attrezzature fisse e mobili e l’arredamento di proprietà comunale ubicate all’interno della struttura suddetta.

2 – La concessione in argomento avrà decorrenza dalla data della stipula della convenzione (di cui al punto 3) disciplinante i rapporti tra le Parti ed avrà durata di anni 3 (tre).

3 – I rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore, saranno regolati secondo quanto previsto dall’allegato schema di “Convenzione per la concessione in gestione del Palaghiaccio di Cerreto Laghi” (Allegato “B”), il quale costituirà la disciplina contrattuale che il concessionario dovrà osservare per l’attività di gestione dell’impianto.

4 – L’importo a base dell’appalto ammonta a complessivi euro 9.000,00 oltre Iva (ovvero, la somma dei canoni annuali, pari ad euro 3.000,00); inoltre, il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta ad euro 9.000,00 Iva esclusa, riferito al solo ammontare dei canoni annuali per tutta la durata del rapporto contrattuale.

5 – L'aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior rialzo, da intendersi come maggiore percentuale di rialzo sul canone triennale, ovvero euro 9.000,00 (oltre Iva) quale importo richiesto dall'Amministrazione per la gestione del Palaghiaccio.

In caso di presentazione di una sola offerta valida, anche se si tratta dell'unica offerta presentata, l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'unico concorrente.

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo, ovvero di sospendere o di annullare la procedura in qualunque momento precedente all'aggiudicazione definitiva, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.

La gestione dell'impianto sarà assegnata al concorrente che presenterà l'offerta di maggior rialzo percentuale.

6 – Sono ammessi alla gara i soggetti elencati ex art. 34 e 37 del D.lgs 163/2006 con iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio; altresì, gli offerenti partecipanti alla gara devono essere in possesso dei requisiti, come meglio specificato *infra*.

In particolare, ex art 38 del D.lgs 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:

- a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di snc, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di sas, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di snc con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 –par 1 direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se

si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art 17 della legge n. 55/2009; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del DL 223/2006 convertito in legge 248/2006;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4-comma 1 della legge n. 689/1981. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Altresì, saranno escluse:

- le offerte che non rispettino il termine perentorio previsto nel presente bando quale termine ultimo per la presentazione delle domande;
- i soggetti che presentino il plico contenente la documentazione e le offerte non idoneamente sigillato in modo da assicurare la segretezza dell'offerta;
- i soggetti che hanno omesso la cauzione provvisoria;
- le offerte in diminuzione.

Con riferimento ai requisiti soggettivi di idoneità professionale, i concorrenti devono:

- essere iscritti alla CCIAA; nel caso di cooperative, iscrizione all'albo delle Società Cooperative di cui al DM Attività produttive 23.06.2004;
- essere in regola con gli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.68/1999;
- in sede di predisposizione dell'offerta, aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, previdenza, assistenza vigenti.

7 – E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare la ricognizione dei luoghi interessati alla gara; il sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare o legale rappresentante della Ditta; il verbale di sopralluogo sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dal Responsabile del Servizio Tecnico, dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione. L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere prenotato telefonicamente al numero telefonico 0522-710654 (Responsabile Ufficio Tecnico) ed avrà luogo nella giornata del 28 Novembre 2011.

8 – Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire a questo Comune-Ufficio Protocollo, entro e non oltre il giorno 3 Dicembre 2011 l'offerta e tutti i documenti richiesti, mediante servizio postale (con raccomandata o a mezzo posta celere) o recapito a mano presso l'Ufficio Protocollo. Nel primo caso, farà fede la data di invio apposta sul plico; nel secondo caso, farà fede la data posta dall'Ufficio Protocollo del Comune sul plico. Si precisa che detto termine è perentorio e, trascorso il termine fissato, non saranno ritenute valide offerte sostitutive o aggiuntive di offerte precedenti né sarà consentita la presentazione di altre offerte.

9 – I concorrenti dovranno far pervenire a questo Comune un unico plico sigillato in ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente l'indicazione del mittente, il destinatario e l'oggetto della gara con la seguente dicitura: **“Gestione Palaghiaccio-Offerta”**.

Il suddetto plico dovrà contenere due buste separate a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura all'esterno delle quali devono essere indicati il mittente e rispettivamente la seguente dicitura:

- Busta n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta n.2: OFFERTA ECONOMICA

10 – Nella busta n.1 i concorrenti dovranno inserire:

- a) “Domanda di partecipazione alla gara”: redatta in carta semplice secondo l'allegato “A” al presente bando. La firma in calce alla dichiarazione non va autenticata ma, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000, va allegata a tale dichiarazione, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) “Schema di convenzione di concessione alla gestione” (allegato “B” del presente bando) debitamente sottoscritto in ogni sua pagina per presa visione ed accettazione;
- c) Certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a mesi sei da quella fissata dal presente bando, riferita al legale rappresentante oppure dichiarazione sostitutiva

di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante e riportante tutte le indicazioni del certificato suddetto in originale; alla dichiarazione va allegata a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore;

- d) Certificato della cancelleria della sezione fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla società, non è in corso alcuna procedura fallimentare, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (si veda il precedente punto n.6 “cause di esclusione ex art. 38 del Dl.gs 163/2006”); tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione resa in originale dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 comma 1 del DPR 445/2000 alla quale va allegata, a pena di esclusione, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore;
- e) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, sostituibile con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 comma 1 del DPR 445/2000, secondo l’allegato “C” al presente bando; alla dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
- f) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica, di data in anteriore a sei mesi da quella fissata dal presente bando, del legale rappresentante; tale certificato è sostituibile da una dichiarazione resa ai sensi di legge, sottoscritta dal legale rappresentante, riportando tutte le indicazioni contenute nel certificato suddetto; alla dichiarazione va allegata, a pena di esclusione, una fotocopia di documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore.
- g) Documento attestante la costituzione della garanzia (Cauzione provvisoria – si veda punto n. 12 del presente bando) di euro 180,00 (pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto), Iva esclusa;
- h) L’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (si veda punto 12 del bando);
- i) Copia del verbale di sopralluogo sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Amministrazione;
- j) Dichiarazione conforme all’allegato “D”, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal titolare o legale rappresentante, attestante:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006;
 - di aver preso visione dell’avviso di gara e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni contenute in esso e nello schema di convenzione per la gestione del Palaghiaccio;

- di aver tenuto conto, in sede di formulazione dell'offerta, di tutte le obbligazioni come meglio esposte nello schema di convenzione, in particolare gli artt. 10 e 11 della stessa riguardanti gli obblighi reciproci delle Parti e gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza, fermo che ogni responsabilità in caso di danno ricadrà sul gestore, sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune;
- di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione della gestione;
- di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio dalla data presunta del 8 Dicembre 2011, anche nelle more della stipula della Convenzione;
- autorizzazione esplicita a ricevere via fax ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/2006 così come introdotto dall'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs 53/2010, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

Nella busta n.2 i concorrenti dovranno inserire l'offerta economica che dovrà essere resa secondo l'allegato "E", in carta da bollo come per legge n. 642/72 e dovrà indicare il rialzo percentuale sul canone dovuto all'Amministrazione per la gestione del Palaghiaccio; dovrà essere redatta sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza, sarà ritenuta valida l'offerta scritta in lettere); dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile per esteso; non dovrà contenere alcuna correzione o abrasione.

11 – La gara si terrà il giorno 5 Dicembre 2011 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune; l'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica.

L'esito della selezione avrà carattere provvisorio e diventerà definitivo a seguito delle risultanze delle verifiche promosse dall'Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Altresì, il soggetto gestore dovrà, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione ed indicato nella comunicazione di aggiudicazione provvisoria:

- produrre sia l'originale della garanzia fideiussoria che copia della polizza assicurativa indicate nel punto 14 dello schema di Convenzione allegato,
- produrre copia della polizza assicurativa per responsabilità civile indicata al punto 15 dello schema di Convenzione allegato,

-sottoscrivere la convenzione per l'affidamento in gestione del Palaghiaccio, restando fermo l'impegno di attivare il Servizio di gestione, dalla data del 8 Dicembre 2011 (come da punto n. 10 del bando).

12 – Le ditte concorrenti dovranno produrre cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell'importo a base d'appalto (euro 9.000,00), al netto di Iva, ovvero euro 180,00 (centottanta) al momento della partecipazione alla gara, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da istituto autorizzato con scadenza non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante. Il deposito cauzionale sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara. L'offerta dovrà altresì contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di pagamento del canone alle scadenze previste, nonché a garanzia dei danni che possano derivare ai beni di proprietà comunale dall'inadempimento degli obblighi previsti in dettaglio nello schema di Convenzione allegato, il Concessionario al momento della sottoscrizione del contratto di Convenzione dovrà produrre, in originale, polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia o Istituto dell'importo di Euro 50.000,00 per la durata di un anno, rinnovabile con il medesimo importo per ciascuno dei rispettivi ulteriori due anni, corrispondenti alla durata complessiva del rapporto contrattuale. Nella polizza si dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e l'obbligo del fideiussore di pagare entro il termine di quindici giorni, a prima richiesta del Comune.

Nel caso in cui la escussione della polizza fideiussoria dipenda da danni arrecati ai beni di proprietà comunale, la richiesta di pagamento al fideiussore dovrà essere supportata da relazione tecnica e stima dei danni.

Il Concessionario al momento della sottoscrizione della Convenzione sarà tenuto, altresì, a produrre in copia polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendio dell'impianto e da furto delle attrezzature ivi presenti, per l'intera durata della Convenzione stessa.

Altresì, il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno possa derivare ai propri operatori, a terzi e a cose, dall'accesso e dall'uso dell'impianto, inclusi i danni che possano derivare dalla violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione dell'impianto.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità, né il Concessionario potrà agire nei confronti del Comune in via di rivalsa.

A tal fine il Concessionario al momento della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto a produrre in copia polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, con massimale minimo di Euro 2.000.000,00 per la copertura della responsabilità civile per i danni che possano derivare ai propri operatori (RCO), a terzi e cose (RCT) dall'accesso e dall'uso dell'impianto, per l'intera durata della presente convenzione

Resta a carico del Comune la polizza assicurativa per i danni derivanti da scoppio e calamità naturali.

13 – Tutte le spese inerenti la procedura ad evidenza pubblica e la Convenzione, saranno a carico dell'aggiudicatario.

14 - Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati dichiarati sono utilizzati esclusivamente dall'Amministrazione Comunale per le operazioni connesse alla procedura di aggiudicazione.

15 - Il presente bando e gli allegati possono essere visionati e ritirati presso gli Uffici del Comune negli orari di apertura al pubblico e possono essere scaricabili dal sito istituzionale dell'Amministrazione: www.unionecomuni.re.it/collagna.

16 - Responsabile del Procedimento: Ing. Monica Ferretti, Responsabile del Servizio Tecnico.

Si allega la seguente modulistica:

“A”: domanda di partecipazione alla gara;

“B”: Schema di convenzione di concessione alla gestione;

“C”: Iscrizione alla Camera di Commercio;

“D”: Dichiarazioni varie;

“E”: Offerta economica.

Collagna, lì 23 Novembre 2011

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Monica Ferretti

All. "A" al Bando di gara

Al Comune di Collagna

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE E DEL
GHIACCIO DI CERRETO LAGHI.**

Il sottoscritto.....
Nato a.....il.....
Residente nel Comune diProvincia.....
Via.....n.....
Legale rappresentante della Ditta.....
Con sede nel Comune di.....Provincia.....
Via.....n.....
Codice fiscale.....
P.Iva
Telefono.....fax.....
e-mail.....
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara a procedura aperta per la gestione indicata in oggetto.

Data.....

Firma

.....

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

INFORMATIVA: Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli Uffici.

All. "B" al bando di gara

C O N V E N Z I O N E
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PALAGHIACCIO DI CERRETO LAGHI

L' anno 2011 il giorno _____ del mese di _____ in Collagna nella sede Comunale del Comune di Collagna,

Tra

il Comune di Collagna, che, per brevità, sarà di seguito denominato "Comune", partita IVA 00219740354, per il quale interviene _____ nella sua qualità di Responsabile del servizio tecnico del Comune di Collagna, al presente atto autorizzato in virtù dell' art. 107, comma 3 lett. C, del D.lgs. n. 267/2000, di seguito anche solo Comune

e

che, per brevità, sarà di seguito denominato "Concessionario",

P R E M E S S O

- CHE il Comune di Collagna è proprietario del palazzetto Polifunzionale e del Ghiaccio posto in Cerreto Laghi;
 - CHE il rapporto di gestione già affidato alla Soc. Cerreto Laghi 2004 è stato risolto per inadempimento a seguito di diffida intimata nello scorso mese di giugno;
 - che il Comune come già avvenuto negli anni precedenti, non potendo provvedere mediante gestione diretta, intende affidare la gestione della struttura in concessione a terzi;
 - che il presente schema di convenzione recante la disciplina del rapporto tra Comune e concessionario è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 30/09/2011;
 - che trattandosi di impianto sportivo ai sensi della legge regionale n. 11 del 2007- art.3, per l'individuazione del concessionario dell'impianto è stata esperita con procedura ad evidenza pubblica;
- tutto ciò premesso, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede, alla Ditta _____ con sede legale in _____ P.IVA. _____ la gestione del palaghiaccio di Cerreto Laghi, comprese le attrezzature ivi presenti.

Oggetto della gestione è il complesso del Palaghiaccio di proprietà comunale, sito in Collagna, località Cerreto Laghi, distinto nel catasto del Comune di Collagna alla partita n. 1 foglio n. 54 mappale n. 96 costituita dal complesso sportivo con pista polivalente, per la pratica degli sport del ghiaccio con relativi vani di servizio.

I vani ubicati al piano terra adibiti a ricovero parquet e vano batterie di emergenza con relativo accesso, sono inclusi nella concessione in gestione del Palazzetto.

Il tutto è comunque meglio precisato nella/e planimetria/e catastale/i allegate alla presente convenzione.

Rientrano nell'oggetto della gestione anche tutte le attrezzature fisse e mobili, compreso l'arredamento di proprietà comunale, attualmente ubicate all'interno della struttura sopradescritta.

Le attrezzature e gli arredi sono concessi nello stato e nelle condizioni in cui attualmente si trovano, noti alle parti.

Art. 2

SCOPO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede al Concessionario la gestione del Palaghiaccio di Cerreto Laghi.

Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

Art. 3

DURATA

La concessione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salva revoca anticipata ai sensi disposizioni che seguono.

Alla scadenza il Concessionario dovrà procedere alla riconsegna dell'impianto con tutte le sue attrezzature, la cui consistenza dovrà risultare da apposito verbale di riconsegna redatto in contraddittorio con il Responsabile del Servizio tecnico comunale.

Art. 4

CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La ricognizione e l'esatta consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento della consegna dell'impianto al Concessionario.

Art. 5

CANONE

A fronte della concessione della gestione dell'impianto il Concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre Iva nella misura di legge, con versamento anticipato della prima annualità alla data di sottoscrizione.

Il versamento delle annualità successive dovrà avvenire in via anticipata con cadenza annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Tale importo verrà aggiornato annualmente in base ai valori dell'indice Istat.

Art. 6

TARIFFE e ORARI

Il Concessionario, per l'accesso e l'utilizzo dell'impianto, nonché per il noleggio della attrezzatura tecnica, dovrà applicare tariffe con importi in linea con quelli praticati in impianti della medesima tipologia.

Le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con il Comune; dovranno altresì essere previste tariffe agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

Deve essere garantita l'apertura dell'impianto al pubblico per almeno n. 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì, e per almeno n. 5 ore al giorno il sabato e la domenica.

Le tariffe comunali in vigore e gli orari di apertura al pubblico devono essere esposti, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Art. 7

PROVENTI DELL' ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Concessionario nel rispetto delle norme in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti dalla:

- 1) vendita dei biglietti relativi a gare ufficiali e manifestazioni ricreative che si svolgano nell' impianto, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico del concessionario;
- 2) quote di iscrizione ai corsi;
- 3) tariffe d' uso dell' impianto;
- 4) tariffe per il noleggio dell'attrezzatura tecnica.

Art. 8

MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario:

- non può usare l'impianto se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;
- deve conservare ed utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant' altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo alla scadenza della convenzione nello stato di perfetta efficienza;
- deve segnalare tempestivamente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, ad assicurare alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza, nonché tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9

DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni o modifiche degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere:

- alle spese per la pulizia dei locali e delle attrezzature;
- a sostenere economicamente l'importo relativo all'annualità 2011 riferito alle spese per la derivazione di acqua pubblica dal rio immissario del Lago Gore per la produzione del ghiaccio, pari ad euro 549,00 (nelle modalità e tempi che saranno indicati dall'Amministrazione);
- all'apertura, chiusura, conduzione degli impianti termici, trattamento acque ed energia elettrica mediante l'impiego di idoneo personale;
- alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;
- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- agli interventi di manutenzione ordinaria;

- a comunicare tempestivamente al Comune le opere di manutenzione straordinaria necessarie ad assicurare la sicurezza e funzionalità dell'impianto, assumendosi, in caso di omessa, negligente informazione all'ente concedente, la responsabilità per i danni che ne dovessero derivare all'impianto o a terzi;
- a sostenere i costi di consumo di energia elettrica, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche, servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con bollettazione che recherà direttamente la intestazione del concessionario;
- a volturare ed intestare a proprio favore, prima del compimento di qualsivoglia atto gestionale, con oneri a proprio carico, la concessione di derivazione di acqua pubblica dal rio immissario del Lago Gore per la produzione del ghiaccio;
- al periodico sgombero della neve dalla struttura di copertura del Palazzetto. Dovrà altresì provvedere tempestivamente allo sgombero della neve, appena le condizioni meteorologiche lo consentano, nel caso in cui si verifichino accumuli di neve la cui permanenza possa compromettere l'integrità della struttura;
- al mantenimento del libero accesso in prossimità degli ingressi e delle uscite di sicurezza della struttura, anche mediante lo sgombero della neve e la rimozione del ghiaccio all'esterno dell'impianto.

Art. 11

OBBLIGHI DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale, che dovessero rendersi necessari nel corso della gestione e che non siano ricollegabili a difetti preesistenti o determinati da uso errato o anomalo.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso congruo, a mezzo richiesta da inoltrare al Comune – Servizio tecnico.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede l'intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria. Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare gli opportuni provvedimenti che possono portare fino alla revoca della concessione.

Restano a carico del Concessionario i danni subiti dal Comune per la colpevole omissione od il colpevole ritardo nella segnalazione degli interventi di straordinaria manutenzione.

Restano infine a carico del Concessionario gli interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari a causa di colpevoli omissioni o ritardi nell'esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione.

Art. 12

INNOVAZIONI

Al Concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni e modifiche ai beni oggetto di concessione, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

In caso di violazione di tale divieto, Il Comune darà l'ordine di provvedere alla immediata rimozione a cura e spese del Concessionario.

Qualora gli interventi siano autorizzati dal Comune sulla base di apposita preventiva stima, le spese sostenute potranno essere rimborsate al Concessionario sulla base di apposito rendiconto accompagnato dalla documentazione della spesa sostenuta.

Art. 13

CONTROLLI

Il Comune può effettuare controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto.

Art. 14

GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di pagamento del canone alle scadenze previste all'art. 5 (Canone), nonché a garanzia dei danni che possano derivare ai beni di proprietà comunale dall'inadempimento degli obblighi previsti in dettaglio ai precedenti artt. 8 (Modalità di utilizzo dell'impianto) e 10 (Obblighi del concessionario), il Concessionario al momento della sottoscrizione della presente convenzione dovrà produrre, in originale, polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia o Istituto dell'importo di Euro 50.000,00 per la durata di un anno, rinnovabile con il medesimo importo per ciascuno dei rispettivi ulteriori due anni, corrispondenti alla durata complessiva del rapporto contrattuale. Nella polizza si dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e l'obbligo del fideiussore di pagare entro il termine di quindici giorni a prima richiesta del Comune.

Nel caso in cui la escussione della polizza fideiussoria dipenda da danni arrecati ai beni di proprietà comunale, la richiesta di pagamento al fideiussore dovrà essere supportata da relazione tecnica e stima dei danni.

Il Concessionario al momento della sottoscrizione è tenuto altresì a produrre in copia polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendio dell'impianto e da furto delle attrezzature ivi presenti, per l'intera durata della presente convenzione.

Resta a carico del Comune la polizza assicurativa per i danni derivanti da scoppio e calamità naturali.

Art. 15

RESPONSABILITÀ PER DANNI

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno possa derivare ai propri operatori, a terzi e a cose, dall'accesso e dall'uso dell'impianto, inclusi i danni che possano derivare dalla violazione degli obblighi di corretta e diligente gestione dell'impianto.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità, né il Concessionario potrà agire nei confronti del Comune in via di rivalsa.

A tal fine il Concessionario al momento della sottoscrizione è tenuto a produrre in copia polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione, con massimale minimo di Euro 2.000.000,00 per la copertura della responsabilità civile per i danni che possano derivare ai propri operatori (RCO), a terzi e cose (RCT) dall'accesso e dall'uso dell'impianto, per l'intera durata della presente convenzione.

Art. 16

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario in tempo utile.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

Art. 17

REVOCA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Costituiscono causa di revoca della concessione e della conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione:

- gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 8 (Modalità di utilizzo dell'impianto) ed all'art. 10 (Obblighi del Concessionario) della presente convenzione;

- danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto concesso;
- il mancato pagamento di due annualità consecutive del canone previsto al precedente art. 5, fermo restando la facoltà del Comune di escutere la polizza fideiussoria per l'importo dei canoni non versati;
- il mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
- il reiterato mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione in materia di tariffe ed orari di apertura dell'impianto, al precedente art. 6;
- mancato rispetto degli obblighi a carico del Concessionario relativamente alla garanzia fideiussoria ed alle assicurazioni previsti dalle disposizioni che precedono (artt. 14 e 15).

In tali casi di revoca della concessione resta fermo l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni, senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Costituiscono altresì causa di revoca della concessione e della conseguente risoluzione di diritto della presente convenzione:

- l'apertura di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 18

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Reggio Emilia.

Art. 19

SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario

Art. 20

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all' osservanza delle disposizione in materia di concessioni.
Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Con il presente atto sottoscritto, il Concessionario si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso e a tal fine si impegna:

-ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto;

-a comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera precedente entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Si sottolinea inoltre che, qualora l'impianto idraulico risultasse inefficiente, rispetto al normale e corretto funzionamento, il ripristino dello stesso sarà interamente a carico del concessionario che dovrà provvedere a proprie spese alla sua tempestiva riparazione.

Si allega/no alla presente convenzione la/e planimetria/e catastali dell'impianto.

Per il Comune
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Per il Concessionario

Allegato "C" al bando di gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto.....
Nato a.....il.....
Residente nel Comune diProvincia.....
Via.....n.....
Legale rappresentante della Ditta.....
Con sede nel Comune di.....Provincia.....
Via.....n.....
Codice fiscale.....
P.Iva
Telefono.....fax.....
e-mail.....

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti,

DICHIARA

1. Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di.....per attività corrispondente al servizio oggetto del presente bando, attestando i seguenti dati:

- Numero di iscrizione
- Data di iscrizione
- Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
 - (a) Ditta individuale
 - (b) Società in nome collettivo
 - (c) Società in accomandita semplice
 - (d) Società per azioni
 - (e) Società in accomandita per azioni
 - (f) Società a responsabilità limitata
 - (g) Società cooperativa

....., lì.....

Timbro e firma

All. "D" al bando di gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto.....
Nato a.....il.....
Residente nel Comune diProvincia.....
Via.....n.....
Legale rappresentante della Ditta.....
Con sede nel Comune di.....Provincia.....
Via.....n.....
Codice fiscale.....
P.Iva
Telefono.....fax.....
e-mail.....

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti,

DICHIARA

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che, nei propri confronti, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) che, nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che, nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 –par 1 direttiva Ce 2004/18;
- d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' art 17 della legge n. 55/2009;
- e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

- g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/99);
- m) che nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del dl 223/2006 convertito in legge 248/2006;
- m-bis) che non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b), che non è mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4-comma 1 della legge n. 689/1981;
- m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARA

Altresì:

- di aver preso visione dell'avviso di gara e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni contenute in esso e nello schema di convenzione per la gestione del Palaghiaccio;
- di aver tenuto conto, in sede di formulazione dell'offerta, di tutte le obbligazioni come meglio esposte nello schema di convenzione, in particolare gli artt. 10 e 11 della stessa riguardanti gli obblighi reciproci delle Parti e gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

- di osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza, fermo che ogni responsabilità in caso di danno ricadrà sul gestore, sollevando da qualsiasi responsabilità il Comune;
- di assumere ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l'esecuzione della gestione;
- di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio dalla data presunta del 1/12/2011, anche nelle more della stipula della convenzione;
- di autorizzare/ di non autorizzare a ricevere via fax ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/2006 così come introdotto dall'art. 2 comma 1 lettera d) del D.lgs 53/2010, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto.

....., lì.....

Timbro e firma

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della concessione in gestione del Palaghiaccio di Cerreto Laghi.

Il sottoscritto.....
Nato a.....il.....
Residente nel Comune diProvincia.....
Via.....n.....
Legale rappresentante della Ditta.....
Con sede nel Comune di.....Provincia.....
Via.....n.....
Codice fiscale.....
P.Iva

OFFRE

l'aumento percentuale del.....% (in cifre), IVA esclusa, diconsi.....(in lettere) sul prezzo a base d'asta (pari ad euro 9.000,00).

....., lì.....

Timbro e firma